



FRANCESCO CACUCCI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI BARI-BITONTO
PRIMATE DI PUGLIA
DELEGATO PONTIFICIO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA

Prot. n. 01/07/D.A.G.

DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO

- Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;
 - visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
 - vista la delibera n. 20 ed i successivi aggiornamenti della Conferenza Episcopale Italiana a proposito della somma minima e massima¹ per gli atti di cui al can. 1292 §1 del Codice di Diritto Canonico;
 - sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in via definitiva il 3 aprile 2006;
 - sentito il parere del Collegio dei Consultori il 6 aprile 2006;
- con il presente decreto**

STABILISCO CHE SONO DA CONSIDERARSI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE A ME SOGGETTE:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili, esclusi i beni di cui al successivo punto 9, di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, a titolo di mero esempio non esaustivo: contratto, convenzione, comodato, usufrutto, uso non occasionale di beni dell'Ente, mutuo, diritto di superficie, servitù, enfiteusi, ipoteca, pegno o fideiussione, incarico professionale, transazione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili e di beni mobili di valore superiore ad 1/5 della somma minima stabilita dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore ed i relativi incarichi tecnici;
9. ogni atto dispositivo relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico – storico - culturale o di manifattura non seriale²;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;

13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche, di valore superiore – come somma restituita - ad un terzo della media delle entrate degli ultimi tre anni;
14. gli impegni di spesa di importo complessivo superiore ad un terzo della media delle spese degli ultimi tre anni;
15. l'impiego del denaro eccedente le spese³;
16. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
17. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
18. la locazione di immobili o cessione a terzi - anche solo di una parte - dell'uso o del godimento a qualsiasi titolo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici o dell'organismo amministrativo dell'Ente.

Per porre validamente gli atti sopra specificati, è necessaria l'autorizzazione scritta o licenza del Vescovo diocesano (ove richiesta dalla disciplina canonica) o dell'Ordinario diocesano, fatti salvi i controlli canonici indicati nella tabella allegata al presente decreto di cui è parte integrante.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, in applicazione della delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale della CEI (in NCEI 1999, 3/98-99) ed a completamento di quanto affermato dallo Statuto all'art. 11 lett. b), si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 10, 11, 12, 16 e 17 (con esclusione delle azioni giudiziarie per il recupero dei crediti derivanti dalle locazioni). Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 1, 3, 4 (limitatamente ai soli beni immobili), il n. 6 (limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri), 7, 8 (limitatamente ai lavori di costruzione e di ristrutturazione), 13 e 18 (limitatamente alla locazione di immobili). Solo per gli atti elencati ai nn. 1 e 3, come specificati innanzi, il Vescovo diocesano ha bisogno del consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.

Bari, 2 gennaio 2007

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
Sac. Paolo Bux

Paolo Bux



+ Franciscus Caru

Francesco Cacucci
Arcivescovo di BARI - BITONTO

¹ Euro 250.000,00 ed Euro 1.000.000,00 nell'anno 2006.

² Per manifattura non seriale si intende un'opera d'arte, realizzata negli ultimi 50 anni e di autore anche vivente, ritenuta testimonianza particolarmente significativa della fede della Chiesa.

³ Cfr. can. 1284 § 1, 2, 6 : Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia, devono pertanto impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto.